



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE POLITICHE DELLE AREE  
INTERNE, ANTINCENDIO, FORESTAZIONE,  
PARCHI E BIODIVERSITÀ

Genova, 20/03/2020

Prot. n. PG/2020/105349

Classificazione: G7.7.3.

Allegati:

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Liguria  
Alle Organizzazioni di Volontariato AIB e  
PC

Ai Referenti del Volontariato AIB e PC

Ai Presidenti dei Coordinamenti  
provinciali del Volontariato

E p.c.

Alla Direzione regionale Liguria del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Alla Soc. Heliwest

Al Settore Protezione Civile

Oggetto: Emergenza sanitaria per CODIV  
19. Visite per idoneità fisica per  
volontari AIB e altre indicazioni.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenze epidemiologica da Codiv 19”*, sono state assunte disposizioni straordinarie.

Tra le varie misure adottate si richiama quanto previsto dall'art. 103 del sopra citato D.L (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) ed in particolare il comma 2 del medesimo articolo il quale recita *“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

Al riguardo si ritiene che tra i certificati che beneficiano della proroga della validità fino al 15 giugno 2020, vi rientrino anche quelli relativi all'idoneità fisica prevista per i volontari AIB, qualora in questo periodo non vi sia la possibilità di effettuare la visita medica presso la A.S.L. per il rinnovo degli stessi.

In ogni caso si ritiene opportuno disporre che per i volontari che hanno una età maggiore ai 60 anni o ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità fisica con prescrizioni, in mancanza del rinnovo della certificazione medica, non siano impiegati in operazioni di spegnimento incendi, fino a nuova visita.

Il Legale rappresentante del Gruppo comunale o dell'Organizzazione di volontariato, per consentire l'impiego del volontario antincendio boschivo con il certificato di idoneità scaduto o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, deve richiedere all'interessato una autocertificazione nella quale dichiarare che dall'ultima visita per l'idoneità effettuata presso la A.S.L., non sono intervenuti fatti che hanno alterato le proprie condizioni fisiche e di salute precedentemente registrate.

Il Legale rappresentante è comunque autorizzato a non impiegare il volontario per il quale ritenga necessario attendere l'esito della visita medica di rinnovo del certificato di idoneità.

Per regolarizzare lo status operativo del volontario che si trova nella situazione sopra descritta, occorre che nel portale web regionale Zerogis, nelle NOTE della scheda volontario venga inserita la seguente frase:

*visita idoneità scaduta il ..... - causa Corona Virus la scadenza è prorogata al 15/06/2020 , ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.*

Conseguentemente occorre aggiornare la data di scadenza della idoneità fisica al 15 giugno 2020.

Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza ai volontari antincendio boschivo chiamati ad operare sugli incendi boschivi da parte della Sala Operativa

Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è necessario rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone presenti nell'abitacolo dell'automezzo, in occasione dei trasferimenti dalla sede operativa al luogo di intervento. Ciò è possibile utilizzando un automezzo sul quale trasportare solo due persone.

Al riguardo le squadre di volontari AIB in servizio, dovranno recarsi sul luogo dell'intervento con un automezzo operativo e un equipaggio formato da sole due persone, di cui l'autista e un operatore posizionato nel sedile posteriore destro.

Durante i trasferimenti in auto, si raccomanda anche l'uso di mascherine e di idonee soluzioni disinfettanti per le mani, che potranno essere acquistate con i fondi messi a disposizione dei Coordinamenti provinciali del Volontariato AIB e PC, dei Comuni e delle Organizzazioni di volontariato rispettivamente con le DGR n. 1123/2019, n. 1039/ 2019 e n. 964/2019.

Anche in fase operativa, oltre ad indossare i Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione previsti dal Piano regionale antincendio boschivo, occorre che i volontari operino ad una distanza di almeno un metro uno dall'altro e dal personale del CNVVF presente sul posto.

Sino a nuove disposizioni, si fa divieto al volontariato antincendio boschivo di accedere in via ordinaria alle zone operative per il tramite dell'elicottero regionale, tranne le determinazioni che verranno assunte dal Responsabile delle operazioni di spegnimento dei competenti Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, in relazione alla contingente situazione di emergenza. In tale caso, a cura del pilota dell'elicottero, dovranno essere assicurate le norme igienico sanitarie atte a limitare la possibilità di contagio da CODIV 19, previste dalle vigenti norme comportamentali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Federico Marengo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  
D.Lgs.39/93